

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 63 e 64 del 30.01.01995

CAPO 1 NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento (Art. 3, D.Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, art. 3 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 2 — Ambito di applicazione (Art. 1, D.Lgs. 507/93)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune.

Art. 3 — Classificazione del Comune (Art. 2, D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, in base alla popolazione residente al 31.12.92 - quale risulta dai dati pubblicati dall'Istat - che è di n. 4053 abitanti, il comune appartiene alla classe V[^].

Art. 4 - Maggiorazione stagionale di tariffa (Art. 3, comma 6, D.Lgs. 507/93)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, non essendo questo comune interessato da rilevanti flussi turistici, non si fa luogo alla maggiorazione ivi prevista.

CAPO 2 NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 5 - Gestione del servizio (Art. 25, D.Lgs. 507/93)

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'Art. 32 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Art. 6 — Funzionario responsabile (Art. 11, D.Lgs. 507/93)

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti ed i rimborsi, nonché cura le pratiche relative all'eventuale contenzioso ordinario e giudiziario nei confronti dei contribuenti, per tale contenzioso l'eventuale ditta concessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune, dovendosi ritenere compensata per tale alea esclusivamente dall'intera devoluzione dei proventi di cui all'art. 22 comma ? del D.Lgs. 507/93.

2. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

Art. 7 — Concessione del Servizio (Art. 25, D.Lgs. 507/93)

1. Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

2. In caso di concessione del Servizio, ogni qualvolta viene richiamato in causa il Comune, si intende il Concessionario.

CAPO 3 **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ'**

Art. 8 – Presupposto dell'imposta (Art. 5, D.Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal D.Lgs. 507/93 e disciplinata dal presente regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 9 - Soggetto Passivo (Art. 6, D.Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 — Modalità di applicazione dell'imposta (Art. 7, D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 11 — Pagamento dell'imposta (Art. 9, D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una automatica obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3. Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.

Art 12 – Rimborsi (Art- 9, D.Lgs. 507/93)

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno di cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 13 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 507/93)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 14 - Obbligo della dichiarazione (Art. 8, D.Lgs. 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario stesso.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 15 - Casi di omessa dichiarazione (Art. 8, comma 4. D.Lgs- 507/93)

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93:

- all'art. 12 – effettuate mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi, etc.;

- all'art. 13 – effettuate con veicoli;

- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine, e simili mediante controllo elettronico,

elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza del primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

- 2.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93:
- all'art. 14, comma 4 - realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti ;
 - all'art. 15m comma 1 – effettuate con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - comma 2 – effettuate da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
 - comma 3 – effettuate con palloni frenati e simili;
 - comma 4 – effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 – effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 16 - Rettifica ed accertamento d'ufficio (Art. 10, D.Lgs. 507/93)

- 1.** Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
- 2.** Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.
- 3.** Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura.

Art 17 – Tariffe (Art. 3, comma 5, D.Lgs. 507/93)

- 1.** Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.
- 2.** Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art 18 - Pubblicità ordinaria (Art. 12, D.Lgs. 507/93)

- 1.** Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
- 2.** Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- 3.** Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
- 4.** Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 19 - Pubblicità effettuata con veicoli (Art. 13, D.Lgs. 507/93)

- 1.** Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le

modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del citato D.Lgs. 507/93.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica e la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore al mezzo metro quadrato.

Art. 20 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni. (Art. 14, D.Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture, caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità previ sia dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 21 - Pubblicità viaria (Art. 15, D.Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/93.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura prevista dall'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 507/93.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

6. Per la pubblicità effettuata mediante l'esposizione di locandine, calendari, volantini e distributori di depliant all'interno di pubblici esercizi, negozi, studi professionali, banche e comunque ogni altro luogo che possa definirsi "aperto al pubblico", il titolare del locale dovrà accertarsi, prima di autorizzare l'esposizione, che sul materiale pubblicitario sia apposto il timbro (con la data di scadenza) del Servizio Pubbliche Affissioni e Pubblicità comprovante l'avvenuto assolvimento del tributo.

Quanto sopra tenendo in conto che se trattasi di materiale pubblicitario riferito all'attività esercitata nei locali stessi vige l'esenzione prevista dall'art. 17/a del D.Lgs. 507/93.

7. In caso di accertamento di mezzi pubblicitari senza il prescritto timbro il titolare o responsabile del locale all'interno del quale risultano esposti i mezzi è solidalmente tenuto al pagamento del tributo e delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/93

8. Estratto del presente articolo del regolamento verrà prodotto in copia, non appena esecutivo, alla locale Associazione Commercianti nonché a tutte le altre associazioni di categoria interessate, affinché le stesse provvedano ad informare i propri associati del disposto di cui sopra.

Art. 22 - Riduzioni dell'imposta (Art. 16, D.Lgs. 507/93)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alle metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 23 - Esenzioni dall'imposta (Art 17, D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13, D.Lgs. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Con riferimento alla risoluzione Ministero delle Finanze n. 3/2005/90 del 26.3.1991 i cartelli di cantiere relativi ad opere private non dovranno superare il limite di mezzo metro quadrato; quelli relativi ad opere pubbliche non dovranno superare i due metri quadrati; è ammessa deroga a tale disposizione quando le

dimensioni del cartello di cantiere siano obbligatorie, ed espressamente indicate, in base a specifica legge o regolamenti.

Art. 24 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità (Art 3, comma 2, D.Lgs. 507/93)

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del Codice della strada emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
- b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Art. 25 - Limitazioni sulla pubblicità -fonica (Art. 3, comma 2, D-Lgs. 507/93)

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico o aperto al pubblico, e' vietata dalle ore 21,30 alle ore 09, 00.

2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura o di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

3. In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

4. E' fatto obbligo a chi effettua pubblicità fonica di versare previamente la relativa imposta sulla pubblicità nonché conservare – sul veicolo o presso la sede fissa – la relativa bolletta (o tagliando di c/c postale) per tutto il periodo di effettuazione della pubblicità, al fine dei controlli degli agenti incaricati.

ART. 26 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche (Art. 3, comma 2. D.Lgs- 507/93)

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 27 - Istituzione del servizio (Art. 18, comma 2. D.Lgs. 507/93)

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 507/93.

Art. 28 - Servizio delle pubbliche affissioni (Art. 18, comma 1, D.Lgs. 507/93)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, del D.Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 29 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni (Art. 19, comma 1, D.Lgs. 507/93)

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto..

Art. 30 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni (Art. 19, commi 2, 3, 4, D.Lgs. 507/93)

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Art. 31 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni — Recupero somme

(Art. 19, comma 7, D.Lgs. 507/93)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune o al concessionario così come previsto dall'art. 11 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità.

2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 32 — Riduzioni del diritto (Art. 20, D.Lgs. 507/93)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 33;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 33 - Esenzione dal diritto (Art. 21, D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 34 - Modalità per le pubbliche affissioni (Art. 22, D.Lgs. 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Lire 50.000= per ciascuna commissione; con riferimento a quanto previsto dall'art. 22 comma 9 D.Lgs. 507/93 in caso di gestione in concessione tale maggiorazione è attribuita in toto al concessionario del servizio stante la maggiore onerosità in termini organizzativi ed economici che tali particolari affissioni comportano.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti;

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperti, salvo la responsabilità, sempre solida, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

13. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati, le palizzate ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Art. 35 - Consegna del materiale da affiggere (Art. 22, D.Lgs. 507/93)

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.

2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

3. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.

Art. 36 — Annullamento della commissione (Art. 22, D.Lgs. 507/93)

1. In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:

a) nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 34 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione e comunque non oltre il giorno precedente a quello indicato nella comunicazione di cui al c. 11 dell'art. 34.

b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 34 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni, da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

CAPO V

DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICI ITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 37 - Disposizioni generali (Art. 3, D.Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs. 30/04/92, n. 285, modificato con D.Lgs. 10/09/93, n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495.

2. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 6 del codice della strada si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime, per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26, comma 3, del citato codice della strada.

3. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario. In particolare:

a) mezzi collocati fuori dal centro abitato

Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.

b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali

Per i mezzi collocati nel centro urbano - così come definito dall'art. 3 del codice della strada - e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o limitazione fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

Art. 38 - Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari (Art. 3, comma 3 D.Lgs. 507/93)

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
 - c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo con indicate le relative dimensioni;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
- Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 07/08/90 n. 241, e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo (se adottato); l'autorizzazione rilasciata dovrà riportare, tra le altre, anche la prescrizione seguente: "è fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di produrre, al momento della effettiva installazione, la dichiarazione - mediante l'apposito modulo allegato - di cui all'art. 8 D.Lgs. 507/93 ai fini dell'inserimento nel ruolo dell'imposta comunale di pubblicità". Alla autorizzazione dovrà allegarsi copia del modulo citato, in conformità al modello fornito dal competente Ufficio.

5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, con allegati i disegni dei mezzi pubblicitari e le relative misure, dovrà essere trasmessa mensilmente all'Ufficio Affissioni e Pubblicità.

Art. 39 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni

(Art. 3, D.Lgs. 507/93)

1. I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale - che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità - sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.
- d) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale.

Art. 40 - Tipologia degli impianti (Art. 3, D.Lgs. 507/93)

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti – riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo - in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) standardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due, quattro o sei fogli formato cm. 70x100;
- b) tabelle murali destinate all'affissione di due, quattro o sei fogli formato cm. 70x100;
- c) posters (mono o bifacciale) formato mt. 6x3;
- d) trespoli destinati alle affissioni di tre fogli formato cm. 70x100.

2. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall' ufficio tecnico, sentito il parere dell'Ufficio Pubbliche Affissioni.

Art. 41 - Superficie degli impianti per le affissioni (Art. 18, comma 3, D.Lgs. 507/93)

1. La superficie massima da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 50 per ogni mille abitanti o frazione.

Ciò non significa che debbono essere realizzati impianti in tale misura, bensì che la suddetta è la massima espansione possibile di spazi per affissioni.

2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 42 - Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni (Art. 3, comma 3, D.Lgs. 507/93)

1. La superficie degli impianti di cui al precedente articolo 41, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale	15%
b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica	15%
c) alle affissioni di natura commerciale	70%

Totale	100%

Pari ad un totale massimo di Mq. 200 così indicato al precedente art. 41.

2. Gli impianti di cui al punto c) del precedente comma potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20% e con esclusiva tipologia di cui all'art. 40 comma 1, punto c).

Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

3. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

4. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

CAPO VI
GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

Art- 43 - Gestione contabile delle somme rimosse (Art. 35, comma 4, D.Lgs. 507/93)

1. Per la gestione contabile delle somme rimosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 6 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 44 – Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle entrate, sezione staccata della provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.
- b) Alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1992 n. 413".

Art- 45 - Sanzioni tributarie e interessi (Art. 23, D.Lgs- 507/93)

1. Per l'omessa dichiarazione o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art, 46 — Sanzioni amministrative (Art. 24, D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.11.1988 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso.

La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 39 del presente regolamento.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 47 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 , nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

2. In attesa della emissione del Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

Art. 48 - Pubblicità del regolamento e delle tariffe

1. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990 n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento .

2. In particolare, il regolamento e le tariffe saranno esposti al pubblico nell'ufficio affissioni.

Art. 49 - Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 50 — Entrata in vigore (Art. 36, comma 2, D.Lgs- 15/11/93, n. 507)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione di adozione è divenuta esecutiva a norma di Legge.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni precedente norma regolamentare disciplinante la materia.